

Alla **PROVINCIA DI ASCOLI PICENO**

Settore II

Tutela e Valorizzazione Ambientale

PO Tutela Ambientale

PEC: ambiente.provincia.ascoli@emarche.it

Oggetto: **Art. 27-bis D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.** Procedimento autorizzatorio unico.

Ascoli Servizi Comunali S.r.l. "Impianto di trattamento anaerobico per la produzione di biometano e ammendante organico" Località Relluce, Comune di Ascoli Piceno.

Avviso di indizione di conferenza dei servizi in modalità sincrona per il 30/11/2021 e 21/12/2021.

In riferimento alla Vs nota prot. n. 21053 del 02/11/2021 (registrata in pari data al prot. ARPAM n. 35437), ed alla Vs nota prot. 24077 del 14/12/2021 (registrata in pari data al prot. ARPAM n° 40389) inerente l'avviso di indizione di conferenza dei servizi in modalità sincrona per il 21/12/2021 ai sensi dell'art. 27-bis comma 4 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii., vista la documentazione tecnica fornita dalla ditta con prot. 768 del 06/08/2020 e con prot. 1098 del 12/11/2020 nonché la documentazione integrativa prot. 235 del 19/03/2021, visti i verbali delle conferenze dei servizi indette dalla Provincia di Ascoli Piceno prot. 14733 del 26/07/2021, vista la documentazione integrativa trasmessa dalla ditta con prot. 1019 del 21/10/2021, si rappresenta quanto segue.

I punti in elenco sono riferiti alla numerazione del verbale della Conferenza dei servizi del 20/07/2021, inviato con nota della Provincia di Ascoli Piceno prot. 14733 del 26/07/2021 e l'ordine coincide con quanto riportato nella richiesta di integrazioni inviata da ARPAM con nota prot. 2306 del 25/01/2021.

VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE

1. **Deve essere prodotta una procedura di gestione delle emergenze (quali sversamenti accidentali di sostanze pericolose, allagamenti, ecc..).**

È stato prodotto l'elaborato AIA14-bis "*Piano di gestione delle emergenze*" contenente la gestione degli sversamenti accidentali di sostanze pericolose, nonché degli allagamenti, incendi ed esplosioni.

2. **Deve essere definito un cronoprogramma di dismissione delle opere.**

È stato prodotto l'elaborato AIA07 "*Cronoprogramma di dismissione delle opere*"

COMPONENTE RIFIUTI

3. **Deve essere esplicitato a quale regime normativo si intende sottoporre e come verranno riutilizzati i rifiuti prodotti dalla demolizione degli edifici esistenti sull'area. Per tale fattispecie, infatti, il legislatore ha previsto impianti di recupero (anche mobili), ma non un riutilizzo tal quale all'interno del sito.**
4. **Deve essere definita un'area per lo stoccaggio di eventuale compost fuori specifica negli elaborati grafici.**

Pag. 1 di 17

Per la fase di cantiere, sono stati correttamente individuati i rifiuti che verranno generati dalla demolizione degli edifici presenti nell'area e dalla movimentazione delle terre.

Per quanto attiene alle materie prime per la realizzazione dell'opera, non devono essere utilizzati “*rifiuti non pericolosi da demolizione*”. Altresì sono impiegabili gli End of Waste derivanti dal processo di recupero dei rifiuti provenienti dalle attività di costruzione e demolizione.

Per la fase di esercizio, la gestione dei rifiuti in ingresso e durante il ciclo produttivo è conforme alle normative di settore.

I rifiuti prodotti dall'attività verranno posti in deposito temporaneo ed avviati periodicamente a recupero/smaltimento, il proponente ha presentato la tavola *SP. 07* rappresentante le aree di stoccaggio dei rifiuti prodotti.

COMPONENTE ATMOSFERA

5. **Il proponente ha previsto un abbattimento delle polveri nella fase di cantiere per lo scavo (pag. 125 dello *Studio di Impatto Ambientale VIA.01*) senza specificare in cosa consista tale presidio e come verrà realizzato. Pertanto, è necessario fornire tali indicazioni.**

Nell'Elaborato VIA01bis “Studio di impatto ambientale”, al paragrafo 7.5.4.1 è stato descritto il sistema di abbattimento delle emissioni diffuse di polveri in fase di cantiere, costituito da un sistema di nebulizzazione provvisto di ugelli.

Il sistema di mitigazione dovrà essere sempre mantenuto in efficienza e dovranno essere effettuati controlli per la verifica del corretto funzionamento con frequenza almeno settimanale.

6. **Deve essere chiarito come mai, nella stima delle pressioni esercitate in fase di gestione, non sia stato inserito il trasporto del percolato prodotto dalla discarica (punto 7.3.1 di pag. 37 della *Valutazione previsionale impatto atmosferico VIA.05*) come, invece, correttamente fatto nella fase attuale.**

È stato aggiornato l'elaborato VIA05, al punto 7.3.1, nonché la tabella con tutti i contributi di traffico veicolare (Tabella 17 dell'Elaborato in parola).

7. **Deve essere esplicitata la motivazione per cui i ricambi d'aria orari della bussola di ricezione FORSU sono pari a 3 e quelli del capannone di stoccaggio dell'ammendante, pari a 2.**

L'elaborato AIA15-bis, al punto 13, definisce l'area di stoccaggio dell'ammendante non presidiata. In considerazione a quanto stabilito con DM 29/01/2007 che individua le MTD relative ai presidi ambientali, il capannone deve essere mantenuto in depressione, con verifica periodica del volume di aspirazione, al fine di garantire sempre almeno n° 2 ricambi d'aria orari.

8. **Devono essere definiti e descritti nel PMA i valori limite per gli inquinanti individuati per la matrice aria (pag. 13).**

È stato aggiornato l'elaborato VIA08ter “*Piano di Monitoraggio Ambientale*” – Punto 5.2.

I valori limite istantanei proposti a “Monte” e a “Valle” sono connessi ad eventuali azioni correttive nella gestione dell'impianto, pertanto questi devono essere configurati con concentrazioni inferiori rispetto ai valori ottenuti dalla simulazione, proposti nella tabella 3a dell'elaborato in parola.

Al fine di garantire che situazioni di anomalia o malfunzionamento di parti dell'impianto possano determinare impatti odorigeni ai recettori, di entità superiore a quella simulata, si ritiene che i valori soglia di cui alla tabella in parola (per entrambi i punti di controllo) siano individuati in $25 \mu\text{g}/\text{m}^3$ per il parametro H_2S e $100 \mu\text{g}/\text{m}^3$ per il parametro NH_3 (valori dimezzati rispetto alle soglie proposte). Le soglie di intervento di cui alla tabella 3a per le emissioni

Pag. 2 di 17



odorogene e le emissioni di polveri devono essere allineate per entrambi i punti di monitoraggio, con valori di concentrazione di $4 \text{ UO}_E/\text{m}^3$ e $30 \mu\text{g}/\text{m}^3$ rispettivamente.

In relazione alla tabella 3b, le soglie di intervento su media annua dovranno essere allineate per entrambi i punti di monitoraggio ai valori di valle proposti per i singoli parametri.

Il sistema di rilevazione proposto per il monitoraggio in continuo dei parametri H_2S e NH_3 dovrà avere sensori in grado di quantificare concentrazioni pari o inferiori al 50% del valore soglia impostato.

9. **Nel PMA deve essere definito e descritto il protocollo operativo da mettere in campo a seguito di eventi di emergenza che possano generare superamenti dei valori limite per i parametri di monitoraggio per la componente atmosfera.**

È stato aggiornato l'elaborato VIA08ter “*Piano di Monitoraggio Ambientale*”. Al punto 5.2.1 “*Piano di intervento in caso di emergenza*” sono state descritte le procedure gestionali adottate in caso di anomalie evidenziate durante il monitoraggio.

Le azioni correttive intraprese dovranno essere razionalizzate su apposito registro cartaceo o informatico, al fine di consentire la verifica delle stesse agli organi di controllo.

10. **La durata del PMA per la componente atmosfera (pag. 19) deve essere estesa a tutta la durata di esercizio dell'impianto e può essere ridotta la frequenza annuale da trimestrale a semestrale, trascorsi tre anni dall'inizio delle misurazioni, solo nel caso in cui non vi siano stati superamenti di alcun genere nei tre anni precedenti.**

È stato aggiornato l'elaborato VIA08ter, con i parametri e le frequenze di monitoraggio richieste.

OSSERVAZIONI INERENTI ALLA VIA

Con la DACR n. 143 del 12/01/2010, la Regione Marche si è dotata del “*Piano di risanamento e mantenimento della qualità dell'aria ambiente*”, tale documento individua una zona unica regionale (definita zona A) nella quale i livelli del PM_{10} e del biossido di azoto comportano il rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme stabilite dalla normativa.

Il progetto in esame è ubicato nel Comune di Ascoli Piceno, territorio inserito nella zona A sopraccitata.

Per quanto attiene sia la fase di cantiere che di esercizio dell'opera, il proponente ha preso, come riferimento per la situazione ante-operam, le mappe modellistiche di MINNI 2007 ed i dati del 2017 delle centraline più prossime all'impianto per gli inquinanti PM_{10} , NO_2 e CO. I dati sono stati aggiornati con il periodo meteorologico compreso tra marzo 2019 e marzo 2020, come descritto al punto 5 dell'elaborato VIA05-ter “*Valutazione previsionale di impatto atmosferico*”.

La ditta ha individuato correttamente tutte le fonti emissive derivanti dalle proprie attività, quali biofiltro, traffico veicolare, caldaia e movimentazioni.

Il modello utilizzato è un lagrangiano a particelle (Spray) che è in grado di schematizzare i regimi di brezza tipici della valle del Fiume Tronto in cui si inserisce l'impianto.

I risultati ottenuti dalle simulazioni sono, per gli inquinanti PM_{10} , NO_2 e CO, pienamente rientranti nei limiti imposti dalla normativa vigente per la qualità dell'aria ambiente.

I parametri H_2S , NH_3 , non hanno limiti normativi per la qualità dell'aria, tuttavia il documento di riferimento “*WHO Air Quality Guidelines for Europe, Second Edition, 2000*” fissa valori guida

SERVIZIO TERRITORIALE PROV. DI ASCOLI PICENO

di $150 \mu\text{g}/\text{m}^3$ per l' H_2S e di $270 \mu\text{g}/\text{m}^3$ per l' NH_3 . Per entrambi i parametri i valori di ricaduta hanno fatto rilevare incrementi inferiori al 5% del valore di riferimento.

Per il parametro Odore, il valore di incremento (riferito al 98° percentile) rispetto allo stato attuale è sempre al di sotto di $1 \text{ UO}/\text{m}^3$, fatta eccezione per i recettori R1 ed R5, per i quali si hanno incrementi di $1 \text{ UO}/\text{m}^3$ (Tabella 36 dell'elaborato VIA05ter "Valutazione di impatto atmosferico"). Non avendo riferimenti a livello regionale per le condizioni di accettabilità delle emissioni odorigene, si prendono in considerazione le Linee Guida SNPA, approvate con Delibera n° 38/2018, nelle quali sono valutati limiti di concentrazioni odorigene in funzione delle normative regionali disponibili. Per tali normative valori di concentrazione inferiori a $1 \text{ UO}/\text{m}^3$, rappresentano un impatto trascurabile. Per gli altri valori viene valutata l'applicazione delle BAT e la presenza di zone residenziali e recettori sensibili, al fine di stabilire l'accettabilità della ricaduta e l'implementazione dei rispettivi monitoraggi.

COMPONENTE ACQUE

11. Il progetto prevede che i reflui civili siano trattati mediante Fossa Imhoff e successivo impianto di depurazione (pag. 124 della *Relazione tecnica illustrativa ET.01*), senza specificare a quale impianto si riferisca.
12. Il dimensionamento della Fossa Imhoff (proposta a pag. 124 della *Relazione tecnica illustrativa ET.01*) evidenzia la non rispondenza con quanto stabilito dal comma 9 dell'art. 27 delle NTA del PTA Marche.
13. Non sono stati specificati i trattamenti a cui verranno sottoposti i percolati non riutilizzati nel processo anaerobico (pag. 126 della *Relazione tecnica illustrativa ET.01*).
14. Non sono chiare le volumetrie in ingresso all'impianto di depurazione, infatti, dall'esame della *Relazione tecnica impianto di depurazione ES.04* si evince una produzione di digestato liquido che viene indicata a volte pari a $260 - 270 \text{ mc/gg}$ e a volte a $74 - 78 \text{ mc/gg}$.
15. Non è chiaro dove verrà installato e che caratteristiche abbia l'impianto di lavaggio ruote a servizio del cantiere, menzionato a pag. 127 dello *Studio di Impatto Ambientale VIA.01*.
16. Devono essere definiti e descritti nel PMA i valori limite per gli inquinanti individuati per le acque meteoriche di ruscellamento (pag. 14).
17. I limiti da rispettare nel PMA per le acque di infiltrazione (pag. 15) sono quelli individuati in Tabella 2 dell'Allegato 5 al Titolo V della Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii..
18. Nel PMA deve essere definito e descritto il protocollo operativo da mettere in campo a seguito di eventi di emergenza che possano generare superamenti dei valori limite per i parametri di monitoraggio relativi alle acque meteoriche di ruscellamento.
19. La durata del PMA per la componente acque (pag. 19) deve essere estesa a tutta la durata di esercizio dell'impianto e può essere ridotta la frequenza annuale del monitoraggio della composizione dell'ambiente idrico superficiale e sotterraneo, da trimestrale a semestrale, trascorsi tre anni dall'inizio delle misurazioni, solo nel caso in cui non vi siano stati superamenti di alcun genere nei tre anni precedenti.

Il proponente ha previsto per le acque di prima pioggia dei piazzali un impianto di sedimentazione e disoleazione al fine di abbattere eventuali inquinanti dilavati durante le precipitazioni.

Il dimensionamento della vasca di prima pioggia, sulla base di quanto disposto dal comma 7 dell'art. 42 delle NTA del PTA Marche, risulta adeguato.

Il ricettore individuato è il Fosso della Metà, tributario del Torrente Chifente che a sua volta è affluente del Fiume Tronto. In tale punto vengono anche convogliate le acque di seconda pioggia.

Il PMA dovrà tenere conto anche della soglia massima di concentrazione oltre la quale saranno intraprese le azioni correttive da parte della ditta, volte a determinare i fattori che hanno condizionato le caratteristiche delle acque in parola.

COMPONENTE SUOLO

- 20. L'area individuata per la realizzazione del progetto in esame sembrerebbe coincidere con l'area di stoccaggio temporaneo del materiale di scavo per la realizzazione della vasca n. 7 per opera della stessa ditta. Gli interventi previsti per questo sito nei due progetti non sono compatibili, infatti, dalle sezioni di progetto dell'impianto anaerobico (SP10a e SP10b) si evince che devono essere effettuati degli scavi, mentre, nella Planimetria SP16 del progetto della vasca n. 7, l'area è interessata da stoccaggi di terreno. Pertanto, è necessario chiarire l'incongruenza già evidenziata nell'altro progetto in esame.**
- 21. Nel piano preliminare di utilizzo presentato manca la descrizione dettagliata delle opere da realizzare comprese le modalità di scavo.**

Per la realizzazione dell'opera si prevede uno scavo pari a 26.580,9 mc ed il totale riutilizzo nel sito.

È stato presentato un piano preliminare di utilizzo delle terre e rocce da scavo, secondo quanto disposto dal comma 3 dell'art. 24 del DPR 120/17, in cui sono stati individuati correttamente:

- il numero dei punti di prelievo, pari a 13 (estensione areale pari a 40.000 mq) e i campioni da sottoporre ad accertamenti analitici, pari a 3 per ogni verticale, per un complessivo numero di campioni pari a 39;
- gli analiti da ricercare;
- l'inquadramento ambientale del sito (geografico, geomorfologico, geologico ed idrogeologico).

Prima dell'inizio delle operazioni di scavo è necessario accettare la non contaminazione delle terre ai sensi dell'art. 24 del DPR 120/2017.

È stato aggiornato l'elaborato VIA07-bis “*Piano preliminare di utilizzo delle terre e rocce da scavo*”, dove sono state individuate le lavorazioni che saranno effettuate per la realizzazione dell'impianto.

L'elaborato AIA14-bis “*Piano di gestione delle emergenze*”, al capitolo n° 12, integra la procedura gestionale dell'impianto in situazioni di emergenza con le operazioni previste in caso di sversamento accidentale di sostanze pericolose, e la conseguente produzione di rifiuti. Tutti gli eventi dovranno essere razionalizzati e descritti in apposito registro (cartaceo o informatico), tenuto a disposizione degli organi di controllo.

COMPONENTE RADIAZIONI NON IONIZZANTI

- 22. Nelle tavole SP27 e SP28 sono state indicate le posizioni di installazione delle cabine di trasformazione MT/BT e i tracciati delle relative linee elettriche di collegamento, pertanto si richiede relazione tecnica relativa alla valutazione dell'impatto elettromagnetico generato dai citati impianti.**

Dall'analisi della documentazione trasmessa, si evince la compatibilità del progetto proposto con il rispetto dei limiti, valori ed obiettivi stabiliti dal D.P.C.M. 08/07/03.

Pertanto, dal punto di vista radioprotezionistico, relativamente alla matrice radiazioni non ionizzanti, non si rilevano motivi ostativi alla realizzazione dell' "Impianto di trattamento anaerobico per la produzione di biometano ed ammendante organico" in loc. Relluce nel Comune di Ascoli Piceno.

COMPONENTE RUMORE

23. Il proponente dichiara che la valutazione di impatto acustico inquadra il nuovo intervento in una classe diversa dalla attuale essendo previsto un cambio di destinazione urbanistica, a seguito del quale, il Comune di Ascoli dovrà eseguire una variante al piano di zonizzazione acustica, modificando l'attuale area interessata dall'intervento. Al momento, però, si ritiene debbano essere presi in considerazione i limiti previsti dal Piano di Classificazione Acustica Comunale attualmente vigente, più restrittivi, secondo cui l'area in esame risulta inquadrata in una classe II anziché IV.
24. Si richiede di produrre ad integrazione tutta la documentazione tecnica (certificati rilasciati dal produttore o report di misure effettuate su macchine analoghe) da cui si possano evincere i livelli di potenza sonora, delle macchine ed attrezzature delle quali si prevede l'impiego ed utilizzati come input per il calcolo dei livelli ai ricettori.
25. La tabella con riportate le caratteristiche delle sorgenti indica un funzionamento continuo giornaliero di tutti gli impianti di cui si prevede l'utilizzo; stante questa premessa non risulta chiara la differenza tra i livelli di emissioni diurni e notturni generati dagli impianti e calcolati nei diversi punti ricettori. Sarebbe quindi opportuno giustificare tale scostamento, esplicitando anche i calcoli con cui dai livelli di potenza sonora delle singole sorgenti si determina il livello di pressione sonora ai ricettori.
26. Il proponente dichiara nel PMA che "verranno eseguiti campionamenti finalizzati al monitoraggio del rumore emesso attraverso una specifica campagna di monitoraggio in due punti posti esternamente all'area di impianto, a monte e a valle della stessa". Si ritiene al contrario che i rilevamenti debbano essere effettuati almeno nei 4 punti ricettore individuati nella Valutazione Previsionale di Impatto Acustico, anche al fine di verificare il rispetto di quanto stimato in fase previsionale.

Il rumore generato nella fase di cantiere dovrà rispettare tutti i limiti previsti dalla L. n. 447/95 e successivi decreti attuativi, fatta salva la possibilità di ottenere apposita autorizzazione da parte del Comune interessato, in deroga ai limiti stabiliti (art. 6, comma 1 lettera h) dalla Legge Quadro sull'inquinamento acustico n. 447/1995 ed art. 16 della Legge Regionale delle Marche n. 28/2001.

Per quanto attiene l'esercizio dell'opera, nel precedente parere ARPAM prot. 2306 del 25/01/2021 era stata sollevata una criticità in merito alla possibilità di inquadrare il nuovo intervento in una classe acustica diversa dalla attuale.

Si prende atto del fatto che dai tavoli tecnici è emerso come la variante urbanistica comporti la conseguente variante della zonizzazione acustica e che essendo la variante urbanistica condizione vincolante per l'adozione del PAUR, ne consegue che anche la variante della zonizzazione acustica è vincolante per l'adozione del PAUR.

Era stato comunque richiesto di acquisire un aggiornamento dell'elaborato VIA.04 "Valutazione previsionale impatto acustico" con la specificazione delle "zone cuscinetto" che potevano interessare il Comune di Appignano del Tronto. L'aggiornamento della Valutazione di impatto acustico presentata prevede la creazione di zone "cuscinetto" che interesseranno il Comune di Appignano del Tronto senza però individuarle.

Le integrazioni proposte e discusse nei tavoli tecnici hanno anche fornito adeguate risposte in merito alle osservazioni poste sulla descrizione dei livelli di potenza sonora delle macchine ed

attrezzature impiegate dal nuovo impianto e sulla indicazione della tipologia di funzionamento di tali impianti al fine di determinare il livello di pressione sonora ai ricettori individuati. È stato correttamente aggiornato, come richiesto, l'elaborato VIA.04 “*Valutazione previsionale impatto acustico*” (Rev. Luglio 2020) con tutte le informazioni fornite con l'elaborato GEN.00 (Rev. Marzo 2021), che hanno portato all'elaborato VIA.04 “*Valutazione previsionale impatto acustico*” (Rev. Settembre 2021).

AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE

Si trasmettono le osservazioni inerenti alla documentazione progettuale e le valutazioni inerenti il PMC come disposto ai sensi dell'art. 29-quater comma 6 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., con riferimento alle conclusioni sulle BAT applicabili (BAT Conclusions emanate con Decisione UE n° 2018/1147 del 10/08/2018), come da art. 29-sexies comma 6 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.

27. Descrizione delle verifiche previste relativamente ai sistemi di stoccaggio criogenico del biogas purificato.

I sistemi di stoccaggio sono provvisti di contenitori di raccolta degli oli, questi devono essere sempre mantenuti in efficienza, inoltre, gli eventuali sversamenti devono essere raccolti e smaltiti in conformità con quanto disposto nella parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. Le manutenzioni dei bacini di contenimento devono essere razionalizzate (su registro informatico o cartaceo), al fine di garantirne la tracciabilità nel tempo.

Il sistema criogenico deve sempre mantenere una ridondanza impiantistica, al fine di evitare situazioni che possano determinare il rilascio di gas in atmosfera.

A tal fine deve, inoltre, essere messo a regime il sistema di recupero tramite il dispositivo di ricompressione/liquefazione del gas liquefatto che nella fase di stoccaggio criogenico ritorna allo stato gassoso; ciò al fine di evitare rischi di rilasci in atmosfera di biometano ed altre emissioni gassose dovute al passaggio in torcia del gas di scarto.

La manutenzione del sistema deve essere razionalizzata in conformità al programma annuale, volto a verificare e mantenere l'efficienza dei sistemi di gestione dei gas (Punto 10.2.3 dell'elaborato AIA15bis “*Piano di gestione operativa*”).

Il sistema deve inoltre garantire la tracciabilità delle manutenzioni straordinarie, connesse ad eventuali fermate di impianto, comprensive delle operazioni di ripristino del normale funzionamento, e di ripartenza del sistema.

I sistemi di rilevazione dei gas nella fase di liquefazione del biometano, relativi ai parametri H₂S, H₂O e CO₂, devono essere sottoposti a periodica taratura, con relativa tracciabilità su supporto informatico o cartaceo.

La rilevazione di eventuali perdite del sistema filtrante o di sovrappressioni, o derive dei dati monitorati dal sistema, deve essere resa tracciabile attraverso registri informatici o cartacei. Devono inoltre essere stabiliti criteri di performance del filtro a zeolite, per sostituzioni anticipate rispetto ai tempi previsti (2 anni), dovute al verificarsi di un rendimento prestazionale insufficiente (valore prestabilito e correlato ai valori misurati di input ed output delle portate rispetto al corpo filtrante).

28. Descrizione del sistema di rilevazione e monitoraggio di perdite derivanti da sistemi di collettamento sottoposti a pressioni significative (upgrading del biogas e recupero CO₂).

Il sistema di rilevazione dei gas (Freon e CO₂), connessi all'unità tecnica di recupero della CO₂ attraverso purificazione e successiva liquefazione, deve essere sottoposto ad un programma di



taratura, e devono essere sempre mantenuti disponibili n° 2 sensori, al fine di poter effettuare le operazioni di taratura o di sostituzione in caso di malfunzionamento dei rilevatori.

Il sistema di espulsione dei gas incondensabili è provvisto di unità di controllo associate al PLC; i dati prodotti devono essere razionalizzati e conservati nel sistema di archiviazione dei dati ai fini di eventuali controlli da parte dell'autorità competente.

Deve essere verificata, attraverso parametri di processo, l'efficienza di abbattimento dei carboni attivi, prima della loro definitiva sostituzione. A tali verifiche devono essere associati parametri di riferimento correlati alla massima efficienza del sistema.

Il sistema deve inoltre garantire la tracciabilità delle manutenzioni straordinarie, connesse ad eventuali fermate di impianto, comprensive delle operazioni di ripristino del normale funzionamento e di ripristino delle normali condizioni di esercizio.

- 29. Aggiornamento dell'elaborato SP.24 "Planimetria impianto di aspirazione arie esauste" con le linee di convogliamento delle emissioni EA3 (Caldaia impianto anaerobico) ed EI (Impianto di depurazione che produce effluenti dalla vasca di accumulo delle acque di processo, dalla vasca del permeato e dai n° 3 silos di stoccaggio del concentrato).**

La ditta ha aggiornato l'elaborato in parola (SP24ter "Aspirazione arie esauste") con le linee di aspirazione del processo di pastorizzazione dal punto "D4" al punto "C1".

- 30. Descrizione dei rifiuti prodotti nella manutenzione e gestione del sistema di trattamento delle acque reflue del digestato liquido e delle tecniche di mitigazione adottate al fine di evitare la formazione di emissioni diffuse, in particolare quelle odorigene:**

Il materiale filtrante, identificato con codice EER 15.02.03, ha caratteristiche osmogene. La raccolta dello stesso deve essere effettuata in ambienti confinati ed il deposito in situ prima del ritiro per lo smaltimento finale deve essere effettuato per il minor tempo possibile.

I controlli di processo relativi all'impianto di osmosi inversa dovranno essere razionalizzati nei controlli previsti al punto n° 6 del PMC e devono essere definiti i parametri di performance utilizzati per verificare l'efficienza dell'impianto.

- 31. Descrizione della gestione dei rifiuti prodotti dalle operazioni di pretrattamento (Ferro, plastiche, inerti e sabbie) e delle tecniche adottate al fine di evitare la formazione di emissioni diffuse in particolare di tipo odorigeno; descrizione della fase di asciugatura della frazione di rifiuti inerti (Punto 3.3.3.9 dell'elaborato AIA.01) in relazione alla possibilità di formazione di emissioni odorigene.**

L'area di deposito dei rifiuti, denominata "D7", è mantenuta in depressione con linee di convogliamento connesse al punto di emissione EA1 ed al sistema di abbattimento tramite biofiltro. Tutti i rifiuti generati dai pre-trattamenti dovranno essere mantenuti nell'immobile in parola, con modalità gestionali tali da evitare emissioni diffuse. Il capannone "D7" dovrà essere sempre mantenuto in depressione, con un volume minimo di ricambi d'aria pari a 2 (ambiente non presidiato).

- 32. Descrizione delle fasi di verifica merceologica dei rifiuti in ingresso svolta presso l'area individuata con la sigla "m1 – area di accettazione e controllo" di cui all'elaborato SP.06; in particolare, si chiede la descrizione delle tecniche adottate al fine di limitare la formazione di emissioni diffuse e la conformità con quanto descritto al punto 6.3 dell'elaborato AIA.01 "Gestione delle emissioni diffuse".**

Al punto 6.2.7 dell'elaborato AIA15-bis le procedure gestionali dovranno prevedere il lavaggio dei piazzali ogni fine turno (nelle giornate in cui sono state effettuate verifiche merceologiche); i rifiuti dovranno essere depositati nell'area "M1" per il tempo strettamente necessario alla verifica in parola, e comunque non superiore a 12 ore.



I lotti di rifiuti sottoposti a verifica merceologica dovranno essere tracciabili e riferiti ai carichi di rifiuti in ingresso, al produttore, alla documentazione ad essi associata ed ai tempi di permanenza dell'area di deposito denominata “M1”.

33. In relazione al punto 3.3.3.4 dell'elaborato AIA.01, si chiede di descrivere la tenuta dei nastri ed i volumi di aria aspirati al fine di mantenere in depressione il trasporto dei materiali solidi.

Devono essere integrati il PMC ed il Piano di gestione operativa con le operazioni di controllo di eventuali perdite di carico lungo le linee di collettamento connesse agli impianti di aspirazione EA1 ed EA2, con frequenza almeno trimestrale, al fine di garantire in ogni momento i volumi di ricambio d'aria orari previsti a livello progettuale (attraverso la misurazione delle portate medie orarie).

34. Descrizione della fase di pastorizzazione preliminare alla fase di idrolisi rappresentata nell'elaborato AIA.04.

I criteri tecnici di qualità del processo di pastorizzazione, descritti al punto 3.3.5 dell'Elaborato AIA01ter, dovranno essere razionalizzati su appositi registri di impianto e mantenuti a disposizione dell'autorità competente al controllo.

Eventuali anomalie riscontrate nei parametri di processo dovranno essere accompagnate dalle conseguenti azioni correttive e di verifica dello stesso.

35. Descrizione della gestione delle acque recuperate dalle vasche di accumulo (capienza pari a 360 m³) e produzione di scarichi di acque reflue non industriali.

Devono essere previsti pozzetti di prelievo e controllo delle acque di prima pioggia, di seconda pioggia e dello scarico finale in acque superficiali. Il PMC (Elaborato AIA06ter) è stato aggiornato prevedendo il controllo e monitoraggio nei pozzi di prelievo:

- S1: acque reflue industriali (acque meteoriche di prima pioggia)
- S2: acque meteoriche di seconda pioggia
- S3: scarico finale

Nel PMC, in conformità alla BAT n° 11, deve essere previsto e razionalizzato il monitoraggio dei consumi idrici.

36. La BAT n° 1 di cui alla Decisione UE n° 2018/1147 del 10/08/2018, con particolare riferimento alla predisposizione dei piani di gestione operativa, di emergenza e di gestione del rumore e delle vibrazioni, deve essere adottata contestualmente al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, in quanto documenti facenti parte della stessa.

La ditta ha prodotto l'elaborato AIA16 “Piano di gestione del rumore e delle vibrazioni”, ad integrazione delle procedure sulla gestione delle emergenze (AIA14-bis “Piano di gestione delle emergenze”) e del piano di gestione operativa (AIA15-bis “Piano di gestione operativa”). Le operazioni di manutenzione ordinaria previste sulle macchine operatrici devono essere razionalizzate su apposito registro (cartaceo o informatico), tenuto a disposizione degli organi di controllo.

37. Relativamente alla BAT n° 3ii, deve essere prodotto uno schema comprensivo di tutti i flussi di acque reflue, gestite internamente all'impianto, riciclate nelle fasi preliminari della digestione anaerobica, prodotte dal dilavamento dei piazzali, prodotte dalle fasi dei processi ausiliari di lavaggio, depurazione, abbattimento emissioni in atmosfera, upgrading del biogas, acque di percolamento e raccolta, nonché altri utilizzi; lo schema deve comprendere anche la caratterizzazione delle stesse dal punto di vista quantitativo e qualitativo.



SERVIZIO TERRITORIALE PROV. DI ASCOLI PICENO

Nell'elaborato AIA17 “Schema comprensivo flussi acque” sono stati rappresentati i distinti flussi di reflui prodotti dall'installazione.

I pozzetti di controllo posti a valle della vasca di raccolta delle acque di prima pioggia ed a valle della vasca di invarianza idraulica devono avere dimensioni adeguate al controllo (almeno di 50 x 50 x 50 cm).

- 38. In conformità alla BAT n° 21c della Decisione UE n° 2018/1147 del 10/08/2018, deve essere previsto un registro cartaceo o informatico per la valutazione degli inconvenienti o incidenti.**

L'elaborato AIA14bis comprende una procedura per la razionalizzazione di inconvenienti o incidenti di carattere sanitario.

Questa procedura deve essere ampliata al Piano di Gestione Operativa, nel caso in cui avvengano inconvenienti o incidenti che possano avere conseguenze di carattere ambientale, comprese le procedure e le ispezioni volte alla verifica di quanto accaduto, nonché le modifiche a procedure gestionali diverse, al fine di prevenire il ripetersi di tali eventi.

PMC

- 39. Al punto 4.1 del PMC è riportato il quadro delle emissioni convogliate (Tabella n° 9):**

- a. *Punti di emissione EA1 ed EA2 - il valore di concentrazione riportato per il parametro H₂S, pari a 3,5 mg/Nm³, non è in linea con quanto previsto dalle parti seconda e quinta del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. Infatti, ai sensi dell'art. 29-sexies comma 3 del citato D.Lgs., devono essere applicati i dettami della DGR 3913/94 e, pertanto, il valore limite per il parametro H₂S, rientrante nella Tabella “C” - Classe II - di cui alla parte II dell'allegato I alla parte Quinta del Decreto in parola, equivale a 2,5 mg/Nm³*
- b. *Punti di emissione EA1 ed EA2 - in relazione al parametro NH₃, considerato che il sistema di abbattimento delle emissioni è costituito a monte del biofiltro anche da un impianto ad umido di tipo scrubber, viste le indicazioni impiantistiche di cui al punto BF.01 della DGRL n° 3552/2012, nonché considerato quanto disposto nella BAT n° 34 della Decisione UE 2018/1147 del 10/08/2018, si ritiene applicabile un limite pari a 5 mg/Nm³*
- c. *Punto di emissione EA3 (Caldaia impianto anaerobico) - deve essere descritta la potenzialità in funzione delle disposizioni di cui al punto 1.3 della parte III dell'allegato I alla parte quinta del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. ed all'art. 272 comma 1 dello stesso decreto*
- d. *Punto di emissione EA4 - il parametro COV come COT dovrà essere riferito ad una concentrazione in mg/Nm³*
- e. *Punto di emissione EA4 - la caratterizzazione degli effluenti deve essere coerente con quanto riportato nelle valutazioni di cui alla tabella 6 dell'elaborato ES.04, e con le sostanze ivi elencate, ricomprese nella tabella “D” della parte II dell'allegato I alla parte quinta del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. (Ammine)*
- f. *Il “Quadro delle emissioni convogliate” deve essere aggiornato conformemente con quanto descritto nella BAT n° 8 della Decisione UE n° 2018/1147 del 10/08/2018, per i parametri relativi al trattamento biologico dei rifiuti*
- g. *Devono essere definiti i metodi di prova per la misura delle emissioni convogliate, la portata, l'altezza e la durata delle emissioni, coerentemente con quanto riportato nella tabella 19 dell'elaborato AIA.01*

Il limite di concentrazione alle emissioni per il parametro Polveri deve essere adeguato alle disposizioni di cui alla Tabella 6.7 della Decisione UE 2018/1147 – Aggiornamento della tabella 9a del PMC – Elaborato AIA06ter.

40. In relazione al monitoraggio dell'efficienza dei sistemi di contenimento delle emissioni, generate dai punti di emissione EA1 ed EA2, il controllo dei parametri di funzionamento del biofiltro deve essere aggiornati come segue:

- a. **Controllo dell'umidità e pH con frequenza almeno settimanale**
- b. **Controllo dei sistemi di umidificazione della biomassa filtrante con frequenza settimanale (sistema di irrigazione costituito da rete di ugelli nebulizzatori, con portata giornaliera pari a 20 l/giorno)**
- c. **Controllo dei misuratori di pressione differenziale con frequenza settimanale**
- d. **Taratura delle sonde di misurazione del pH con cadenza almeno settimanale**
- e. **Taratura delle sonde di misurazione in continuo della temperatura con cadenza almeno trimestrale**
- f. **Verifica dell'efficienza di abbattimento del biofiltro con il controllo dei parametri Odori, COT, NH₃ ed H₂S, con frequenza almeno quadrimestrale (in concomitanza dei controlli previsti alla tabella n° 9 del PMC)**

Nel Piano di Gestione Operativa deve essere predisposta la programmazione della verifica di eventuali perdite di carico delle linee collettate ai sistemi di captazione EA1 ed EA2, comprese quelle provenienti dalle aree di lavorazione denominate “B1” e “G1”, con una frequenza almeno trimestrale (misurazione della portata su media oraria). Le verifiche devono essere razionalizzate su apposito registro, cartaceo o informatico, e devono essere razionalizzate eventuali azioni correttive nel caso di portate di aspirazioni non conformi ai volumi corrispondenti ai ricambi d'aria minimi previsti.

41. In relazione all'emissione EA4, descrivere le fasi di manutenzione dello scrubber a doppio stadio e dell'impianto chimico-fisico a secco a carboni attivi (Punto 9 Elaborato ES.04 – Luglio 2020).

È stata aggiornata la tabella n° 10 del PMC, con le fasi di manutenzione dello scrubber connesso all'emissione EA4.

42. I dati di monitoraggio dei biofiltri EA1 ed EA2, prodotti dalla centralina di rilevazione dei parametri in ingresso, devono essere valutati sulla base di criteri di accettabilità e razionalizzati nelle procedure di manutenzione dei sistemi di abbattimento alle emissioni in atmosfera, in particolare il parametro relativo all'umidità dell'aria in ingresso, dal quale dipende in modo significativo l'efficienza di abbattimento dei biofiltri.

Nella tabella n° 10 del punto 4.1.1 dell'elaborato AIA06ter sono stati stabiliti i criteri di accettabilità connessi ai parametri di processo dei biofiltri. Sono state individuate le rispettive azioni correttive nel caso di parametri fuori specifica. Tutti gli interventi svolti a seguito di non conformità rilevate in tale contesto (azioni correttive) devono essere razionalizzati su registro interno (in formato cartaceo o informatico) e mantenuti a disposizione delle autorità di controllo.

43. Deve essere previsto nel PMC un metodo di campionamento delle emissioni dei biofiltri conforme ai requisiti minimi di cui al punto 4.1.2.b delle L.G. SNPA “Metodologie per la valutazione delle emissioni odorigene” approvata con Delibera n° 38/2018, con un numero minimo di campioni (cappa statica con bocca di presa di 1 m²) pari a 3 e su di una superficie minima dell'1% rispetto all'intera superficie del biofiltro.

Le modalità di campionamento dovranno sempre garantire i criteri minimi di cui al punto 4.1.2.b delle L.G. SNPA “*Metodologie per la valutazione delle emissioni odorigene*” approvata con Delibera n° 38/2018.

Le modalità di verifica di cui al punto 4.1.3 del PMC (Elaborato AIA06ter) dovranno garantire una omogenea distribuzione dell’aria esausta su tutto il corpo del biofiltro, in egual misura nei tre moduli di riempimento. Devono essere intraprese azioni correttive nel caso in cui vi siano significative perdite di carico oppure sia accertato che nel biofiltro vengono a crearsi vie preferenziali di attraversamento da parte dell’effluente gassoso.

- 44. Devono essere descritte le operazioni di reintegro o sostituzione del letto filtrante dei biofiltri e le misure di mitigazione adottate al fine di evitare la formazione di emissioni diffuse, in particolare quelle aventi caratteristiche odorigene; devono inoltre essere previsti criteri di valutazione della funzionalità del biofiltro, in base ai quali lo stesso dovrà essere sostituito, oppure, in alternativa, una frequenza minima di sostituzione del letto filtrante, associata a valutazioni di analogo tenore.**

La procedura 15.1 del Piano di gestione operativa (Elaborato AIA15bis) e il punto 4.1.3 del PMC descrivono le operazioni di sostituzione dei moduli filtranti dei biofiltri. Tali operazioni devono essere razionalizzate su appositi registri, devono essere effettuate nei minimi tempi tecnici possibili e, una volta estratto il corpo filtrante dal modulo, lo stesso deve essere avviato a smaltimento entro le 24 ore successive. Devono essere individuate apposite aree di deposito, funzionali ai rispettivi volumi dei moduli, adeguate ai quantitativi estratti ed in grado di fornire un adeguato contenimento di emissioni diffuse e dilavamento a causa di eventi meteorici. I cumuli di materiale filtrante esausto devono essere coperti in attesa delle operazioni di carico e smaltimento tramite ditte esterne.

- 45. Devono essere descritte, in analogia al precedente punto, le operazioni di reintegro/sostituzione della soluzione di abbattimento utilizzata nello scrubber ed i criteri adottati preliminarmente a tali operazioni; inoltre, deve essere predisposta una stima della qualità e delle quantità di rifiuti prodotti dallo scrubber e indicata la loro gestione per il successivo recupero o smaltimento.**

Il punto 4.1.3 definisce i quantitativi e le modalità di sostituzione delle soluzioni esauste. Le operazioni di manutenzione devono essere razionalizzate nel registro di impianto, in conformità alle modalità di cui alla Tabella 10 dello stesso elaborato.

- 46. L’installazione svolge il trattamento di rifiuti per il recupero (R3) di Biometano e di Ammendante organico. Ai sensi dell’art. 184-ter del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. devono essere definiti (nel PMC e nei documenti relativi alle procedure operative degli impianti) i seguenti aspetti:**

- a. Ammendante organico (fatto salvo quanto disposto all’art. 15 del Regolamento UE n° 2019/2009):**

i. Standard di qualità definiti nei punti della norma di riferimento – Regolamento UE n° 2019/2009 che stabilisce norme relative alla messa a disposizione sul mercato di prodotti fertilizzanti dell’UE – per il fertilizzante classificato CMC5 appartenente al gruppo PFC3 (Ammendante organico); in particolare le caratteristiche di qualità del prodotto di cui alla parte II dell’allegato 1 per il punto PFC3 “Ammendante” punti da 1 a 6 (in aggiunta, per il punto 1 va definito il quantitativo massimo di additivi utilizzabili nel processo di lavorazione del digestato liquido)

ii. Definizione di lotto (quantità minima e massima, e modalità di formazione)

iii. Parametri di processo sottoposti a monitoraggio al fine di garantire il raggiungimento degli standard tecnici ed ambientali da parte della sostanza che cessa la qualifica di rifiuto

iv. Modulistica associata a ciascun lotto prodotto attestante il rispetto delle condizioni e criteri di cessazione della qualifica di rifiuto; per quanto concerne la dichiarazione di conformità dell’EoW, nel rispetto di quanto disposto all’art. 15 del Regolamento UE n° 2019/2009,

Pag. 12 di 17



per ciascun lotto devono essere razionalizzate le seguenti informazioni: Produttore, Caratteristiche della sostanza che cessa la qualifica di rifiuto, quantità del lotto, Rapporti di prova attestanti il rispetto degli standard tecnici previsti

v. Sistema di gestione della qualità del prodotto in uscita, comprendente la razionalizzazione di tutti i punti precedenti, in conformità a quanto disposto nella BAT n° 2D della Decisione UE n° 2018/1147 del 10/08/2018

b. Biometano:

i. Descrizione del sistema di monitoraggio in continuo per i parametri di qualità del biogas prodotto, nonché dell'analizzatore dell'ossigeno; descrizione del sistema di archiviazione dei dati prodotti

ii. In conformità con la BAT n° 38 della Decisione UE n° 2018/1147 del 10/08/2018 il monitoraggio deve prevedere la razionalizzazione (su supporto informatico o cartaceo) del controllo dei principali parametri: pH, temperatura, portata e fattore di carico organico dell'alimentazione del digestore, concentrazione di acidi grassi volatili, quantità e composizione del biogas, livello del liquido e della schiuma

iii. Normative di riferimento inerenti gli standard di qualità degli EoW ottenuti:

- Delibera 28/04/2016 “Codice di rete Snam del 18 Aprile 2016”*
- UNI TR 11537:2019 “Immissione del biometano nelle reti di trasporto e distribuzione del gas naturale”*

iv. Descrizione dei parametri di processo prestabiliti nella fase di upgrading del biogas grezzo, archiviazione degli stessi e modalità di gestione di eventuali fuori specifica (mantenimento dell'efficienza del filtro a zeolite, pre-raffreddamento e recupero CO2)

In conformità alla BAT n° 2 dovrà essere razionalizzata l'intera procedura alla quale sono sottoposti i rifiuti, per ciascun lotto, compresi i parametri di processo e la verifica degli standard previsti rispettivamente per il Biometano ed il Digestato. I dati dovranno essere archiviati e mantenuti a disposizione per almeno 3 anni.

Ai sensi dell'art. 184-ter del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.:

- a) La ditta ha definito i lotti del digestato ai fini delle verifiche di cui al PMC
- b) Per ogni lotto di digestato deve essere predisposta la scheda di conformità dell'EoW, con almeno le seguenti informazioni:
 - Ragione sociale del produttore
 - Caratteristiche della sostanza/oggetto che cessa la qualifica di rifiuto
 - La quantificazione del lotto di riferimento
 - Rapporti analitici di prova per il rispetto degli standard tecnici ed ambientali.

Dopo la fase di accettazione, la tracciabilità dei rifiuti all'interno dei diversi cicli di lavorazione aziendali (Digestato e Biometano) dovrà essere garantita da un adeguato sistema gestionale, in grado di riportare in ogni momento le seguenti informazioni (BAT n° 2 lett. "c"):

- a) Quantità totale di rifiuti presenti nel sito, disaggregata nelle rispettive unità in cui i rifiuti sono depositati o in corso di trattamento
- b) Il conteggio dei tempi di permanenza del rifiuto
- c) Data di arrivo del rifiuto in sito
- d) Dati del produttore
- e) Codice EER
- f) Dati prodotti nelle fasi di pre-acettazione ed accettazione

In relazione ai controlli sugli standard di qualità del Biometano, devono essere razionalizzati e tenuti a disposizione delle autorità di controllo i parametri di processo monitorati al fine di garantire il raggiungimento degli standard tecnici ed ambientali nonché i valori di riferimento raggiunti in risposta alle disposizioni di cui al punto n° 6 della norma tecnica di riferimento UNI TR 11537/2019. Nell'esecuzione di tali controlli il Biometano deve essere considerato alle condizioni "Standard": 101 kPa e 288 °K

Al misuratore di portata del biometano prodotto deve essere associato un convertitore di volumi munito di un'unità di telelettura dei dati conforme alla norma UNI/TS 11629. La conversione dei volumi di gas deve avvenire utilizzando i dati di qualità del gas, in conformità con quanto previsto al prospetto n° 3 del punto n° 8 della norma UNI 11537/2019. Tutti i dati di qualità del gas devono essere archiviati e mantenuti a disposizione dell'Autorità competente ai fini della tracciabilità del processo.

- 47. Deve essere predisposto un registro delle ore di funzionamento della torcia di emergenza, in cui siano razionalizzate le motivazioni dell'attivazione (es. manutenzione, sovrappressione, guasto) e la descrizione del ripristino del normale funzionamento del digestore anaerobico.**

Deve essere razionalizzato il quantitativo di biometano inviato in torcia, disaggregato per quantitativi mensili; deve essere inoltre conteggiato il numero di ore di attivazione della torcia.

- 48. Descrizione delle caratteristiche dei reflui prodotti dalle torri di raffreddamento, prima del loro invio al sistema di depurazione aziendale (osmosi inversa).**

Le operazioni di sostituzione del filtro a zeolite, previste con frequenza biennale, danno origine a circa 1500 kg di rifiuti solidi. Il filtro ha funzione di trattenere gas fortemente odorigeni, come l'H₂S, pertanto il deposito temporaneo dello stesso dovrà avere una durata minore possibile, compatibile con le modalità tecniche di ripristino del filtro stesso, e dovrà essere effettuato in contenitori coperti ed a tenuta, adeguati ad evitare il dilavamento o la formazione di emissioni diffuse.

- 49. Descrizione delle modalità di gestione del depuratore aziendale (pre-filtrazione, regolazione del pH ed osmosi inversa), in relazione all'efficienza prevista (70 % di permeato) ed ai parametri di controllo della stessa, prima di eventuali operazioni di manutenzione dell'impianto.**

Per l'impianto di trattamento del digestato liquido, la ditta ha adottato i riferimenti di cui alla tabella 4 dell'Allagato 5 alla parte terza, per il controllo di conformità delle acque di ricircolo. I controlli dovranno essere svolti con frequenza almeno mensile, e dovranno essere razionalizzati su appositi registri cartacei o informatici e mantenuti a disposizione dell'Autorità competente.

- 50. Descrizione delle fasi di rigenerazione del letto zeolitico ed emissioni prodotte in questa fase: emissioni in atmosfera, emissioni in acqua, produzione di rifiuti; misure adottate al fine di mitigare i possibili effetti sull'ambiente delle emissioni in parola, con particolare riferimento ai composti dello zolfo e dell'azoto.**

Il filtro deve essere sostituito con frequenza almeno biennale, ed ogni volta che il valore differenziale abbia superato la soglia di accettabilità del rendimento prestazionale. Quest'ultimo dovrà essere razionalizzato e mantenuto nel sistema di archiviazione dei dati ai fini del controllo da parte delle autorità.

- 51. Devono essere definiti negli elaborati progettuali (Layout impianti) gli spazi dedicati agli EoW, distinti dai materiali in attesa di valutazione di conformità (Art. 19 del Regolamento UE n° 2019/2009).**

È stata aggiornata la planimetria SP06ter, con l'area denominata "G2b", dedicata all'ammendante organico in attesa di valutazione di conformità. Nello stesso elaborato è stata definita l'area "G2a", dedicata all'ammendante organico di categoria FPC3, quale prodotto risultante dalla cessazione di qualifica di rifiuto.

Pag. 14 di 17



- 52. Descrizione delle fasi di verifica merceologica dei rifiuti in ingresso, svolta nell'area di controllo ed accettazione dei materiali (modalità gestionali adottate al fine di evitare la formazione di emissioni diffuse, in particolare quelle odorigene).**

Vedasi punto n° 32 della presente

- 53. Descrizione del sistema di gestione della tracciabilità dei rifiuti in entrata destinati alle operazioni di recupero, di eventuali carichi non conformi e della produzione di EoW, conformemente con quanto descritto nella BAT n° 4b della Decisione UE n° 2018/1147 del 10/08/2018.**

Deve essere sempre garantita la tracciabilità dei rifiuti presenti in impianto, attraverso la verifica della giacenza, disaggregata per fasi di lavorazione. Deve essere inoltre garantita la tracciabilità dei quantitativi di EoW prodotto, compresi i quantitativi presenti in “fase di verifica di conformità”.

Valutazioni tecnico-ambientali

Sulla base di quanto sopra esplicitato, si esprimono valutazioni favorevoli in merito al procedimento ai sensi dell'art. 27- bis del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii. del progetto presentato dall'impresa Ascoli Servizi Comunali S.r.l. per un “*Impianto di trattamento anaerobico per la produzione di biometano e ammendante organico*”, in Località Relluce nel Comune di Ascoli Piceno, nel rispetto delle prescrizioni e delle condizioni ambientali sopra riportate.

Per quanto attiene al Piano di Monitoraggio e Controllo si esprimono valutazioni tecnico-ambientali favorevoli fatte salve le prescrizioni e gli aggiornamenti documentali richiesti di cui ai punti da 1 a 53 come elencati nell'istruttoria tecnica sopra riportata e le ulteriori prescrizioni di seguito indicate.

PMC

L’”Umidità” è il parametro con maggiori effetti sul corretto funzionamento del biofiltro e sulla sua capacità di trattenere le sostanze volatili nonché di evitare la formazione di vie preferenziali di attraversamento da parte dell’effluente gassoso.

La frequenza di monitoraggio e controllo dei sistemi di umidificazione delle biomasse filtranti (Biofiltri) a servizio delle emissioni EA1 ed EA2 deve essere giornaliera, al fine di garantire una maggiore continuità nell’efficienza di umidificazione e mantenimento dei valori prefissati (40 – 60% di umidità),

PRESCRIZIONI INERENTI ALLE BATC APPLICATE

Il piano di Gestione degli odori prodotto dalla ditta in allegato al PMC, elaborato AIA06-ter, deve avere una tempistica degli interventi (previsti al punto n° 7 dello stesso) ben definita e più ridotta possibile rispetto ai tempi tecnici minimi. Le operazioni svolte a seguito dell’attivazione del piano, nonché le valutazioni delle segnalazioni pervenute direttamente all’azienda, devono essere inoltre trasmesse all’autorità competente al controllo, sia nel caso di attivazione del piano, che di valutazioni ad esso connesse.

In relazione alla tabella 9a dell’elaborato AIA006ter, il limite di emissione relativo al parametro polveri deve essere adeguato ai valori disposti alla tabella 6.7 delle “Conclusioni sulle BAT per il Trattamento dei rifiuti di cui alla UE n° 2018/1147” del 10/08/2018. In particolare il limite per le polveri deve essere pari o inferiore a 5 mg/Nm³. In relazione alla tabella 6.7 del documento di riferimento 2018/1147 UE del 10/08/2018, i limiti alle emissioni in atmosfera previsti per impianti di trattamento biologico dei rifiuti sono relativi alla concentrazione di NH₃ ed alla concentrazione degli odori, per i quali il PMC (alla tabella 9a) ha previsto valori di emissione conformi.

Pag. 15 di 17

PRESCRIZIONI PER LA PREVENZIONE DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO

In caso di rottura, malfunzionamento, o in qualunque altro caso di interruzione dei sistemi di abbattimento, deve essere data comunicazione entro otto ore alla Provincia, al Comune e al Servizio Territoriale ARPAM di Ascoli Piceno. La comunicazione dovrà riportare le azioni correttive intraprese o da intraprendere al fine di ripristinare la corretta funzionalità dell'impianto.

Ai sensi del punto 2.8 dell'allegato VI alla parte quinta del D.Lgs 152/06, ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione dell'impianto produttivo) deve essere tempestivamente annotata su un apposito registro. Tale registro deve contenere almeno le informazioni riportate nello schema esemplificativo di cui all'appendice 2 al suddetto allegato e deve essere conservato presso lo stabilimento, a disposizione degli organi controllo.

CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ DEI VALORI MISURATI AI VALORI LIMITE DI EMISSIONE

Per la valutazione delle misure degli inquinanti nelle emissioni in atmosfera si applica quanto stabilito dal D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., Parte Quinta, allegato VI, con particolare riferimento ai punti 2.1, 2.3, 2.7 e 2.8.

Ai sensi dei punti 2.1 e 2.3, nonché delle norme tecniche di settore, devono essere indicati i valori delle grandezze più significative dell'impianto atte a caratterizzarne lo stato di funzionamento durante le misurazioni ed il referto analitico deve riportare la durata del campionamento, la concentrazione espressa come media dei valori analitici di almeno tre campioni consecutivi che siano effettuati secondo le prescrizioni dei metodi di campionamento individuati nell'autorizzazione e che siano rappresentativi di almeno un'ora di funzionamento dell'impianto.

In relazione al punto 2.7 dell'Allegato VI, i dati relativi ai controlli analitici devono essere riportati a cura del gestore su appositi registri ai quali devono essere allegati i certificati analitici, da conservare presso l'impianto a disposizione degli organi di controllo. Tale registro deve contenere almeno le informazioni riportate nello schema esemplificativo di cui all'appendice 1 all'Allegato VI.

Devono essere effettuati n° 2 campionamenti in giorni non consecutivi nei 10 giorni successivi alla data di messa a regime dell'impianto per il controllo degli inquinanti di cui alla tabella 9 dell'elaborato AIA 06ter per i punti EA1. EA2, EA4.

In relazione al punto di emissione EA3, relativo alla caldaia alimentata a metano con potenza nominale pari a 580 KWt, questo rientra nel campo di applicazione dell'art. 272 comma 1 dell'Allegato IV Parte I al D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., tra gli impianti e le attività in deroga.

Tuttavia, il monitoraggio proposto dalla ditta per il punto di emissione EA3, relativo al parametro NOx, dovrà essere contestualizzato al valore di ossigeno di riferimento associato ai nuovi impianti di combustione di cui al punto 1.3 della Parte III dell'allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. Il limite disposto dalla norma per il parametro NOx in tali impianti, è pari a 100 mg/Nm³.

Per la misura di velocità e portata si applicano le norme nazionali UNI EN o ISO:

Pag. 16 di 17

1. Misura di velocità e portata si applicano i metodi UNI EN ISO 16911-1-2:2013 e UNI EN 15259:2008 (Aggiornamento dell' Elaborato AIA 06ter)
2. Per la determinazione dell'NOx si applica il metodo UNI 14792:2017 o DM 25/08/2000 (Aggiornamento dell' Elaborato AIA 06ter).
3. Per la determinazione dei composti dello zolfo (H₂S) si applica il metodo UNI 11574:2015 (Aggiornamento dell' Elaborato AIA 06ter).
4. Per la determinazione dell'Ammoniaca (NH₃) si applica il metodo UNI EN ISO 21877:2020 (Aggiornamento dell' Elaborato AIA 06ter).

Gruppo di lavoro

CTP Crescenzi Valentina
CTP Lanciotti Enrico
CTP Bellabarba Emidio

**Il Dirigente U.O. Valutazioni e Controlli
Sui Fattori di Pressione Ambientali**

Dott. Giampaolo Di Sante

Documento informatico firmato digitalmente

**Il Responsabile del Servizio Territoriale
Dott.ssa Lucia Cellini**

Documento informatico firmato digitalmente